

EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI

1. MINIMI TABELLARI

Come sottoscritto nel Verbale di incontro 16 giugno 2023 allegato, gli importi dei minimi tabellari che dovranno essere riconosciuti, a decorrere dal 1° giugno 2023, sono pari a:

Livelli	Minimi tabellari per livello in vigore dal 1° giugno 2023
D1	1.608,67
D2	1.783,90
C1	1.822,43
C2	1.860,97
C3	1.993,04
B1	2.136,25
B2	2.291,85
B3	2.558,63
A1	2.619,93

I nuovi importi dei minimi tabellari per livello dal 1° giugno 2023 sostituiscono, a tutti gli effetti, gli importi dei minimi tabellari già previsti dalla medesima decorrenza nella Tabella dei minimi tabellari di cui al testo del CCNL 5 febbraio 2021.

2. EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI

La variazione dei minimi tabellari, a partire dal 1° giugno 2023, produce effetti sugli istituti di seguito indicati.

- 2.1. L'indennità di maneggio denaro (art. 11, Sezione quarta - Titolo IV).
- 2.2. Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo (art. 7, Sezione quarta - Titolo III).
- 2.3. I minimi tabellari per gli apprendisti. In proposito si precisa che per i lavoratori già in forza al 31 maggio 2021 con contratto di Apprendistato professionalizzante si devono continuare a riconoscere i minimi tabellari della categoria di appartenenza (secondo il sistema del "sottoinquadramento"), **mentre per gli apprendisti assunti a partire dal 1° giugno 2021** dovrà essere riconosciuta la retribuzione in misura percentuale del livello di inquadramento corrispondente alla qualifica da conseguire (cfr. punto 6.4. della circolare prot. n. 23 del 17 maggio 2021).

- 2.4. L'utile minimo di cottimo (art. 2, Sezione quarta - Titolo IV) secondo le percentuali da applicare alla paga base sottoscritte nel Verbale di Incontro del 9 giugno 2021¹ che, a partire dal 1° giugno 2023, sono pari a:

Livello	dal 1° giugno 2023
D1	0,88%
D2	0,94%
C1	0,94%
C2	0,99%
C3	0,98%
B1	0,97%

- 2.5. La contribuzione a favore del Fondo pensione nazionale di categoria - COMETA, con riferimento sia alla quota a carico dell'azienda che quella a carico del lavoratore (art. 15, Sezione quarta - Titolo IV).

3. TRASFERTA E REPERIBILITÀ

Gli importi dell'indennità di trasferta, a decorrere dal 1° giugno 2023, saranno pari a:

Misura dell'indennità	dal 1° giugno 2023
Trasferta intera	46,47
Quota per il pasto meridiano o serale	12,41
Quota per il pernottamento	21,65

Le Parti, preso atto che i nuovi importi dell'indennità di trasferta forfetaria decorrenti dal 1° giugno 2023 hanno raggiunto la soglia del valore c.d. esente ai sensi del 5° comma dell'articolo 51 del TUIR, (pari a 46,48 euro), si impegnano a sottoscrivere nei prossimi giorni un Avviso Comune da sottoporre alle rispettive Confederazioni per chiedere al Governo di rivalutare gli importi previsti dalla norma citata, rimasti invariati dal 1997.

¹ Allegato alla circolare prot. n. 27 dell'11 giugno 2021.



FEDERMECCANICA

Gli importi della reperibilità a decorrere dal 1° giugno 2023 saranno pari a:

LIVELLO	b) COMPENSO GIORNALIERO			c) COMPENSO SETTIMANALE		
	16 ORE (GIORNO LAVORATO)	24 ORE (GIORNO LIBERO)	24 ORE FESTIVE	6 GIORNI	6 GIORNI CON FESTIVO	6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
D1-D2-C1	5,32	8,01	8,65	34,61	35,25	37,94
C2-C3	6,34	9,95	10,67	41,65	42,37	45,98
B1 O SUPERIORE	7,28	11,98	12,61	48,38	49,01	53,71